Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1961, n. 1094.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Noce, quale ampliamento dell'omonimo comprensorio, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 11 ottobre 1959, per la classifica in comprensorio di bonifica montana di parte dei territori comunali di Lagonegro, di Rivello e di Maratea in provincia di Potenza estesi complessivamente per ha. 8194, quale ampliamento del comprensorio del Noce, classificato come tale con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 29 settembre 1955;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4365 in data 9 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 162314 in data 14 aprile 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei comuni di Lagonegro, Rivello e Maratea in provincia di Potenza esteso per ha. 8194 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Noce.

Il comprensorio risultante dall'unione del precedente con l'ampliamento, assumerà la denominazione di comprensorio di bonifica montana del Noce e del monte Sirino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1961, n. 1095.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino montano del Corno e Medio Nera, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana del Corno, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia in data 16 marzo 1960 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino del Corno e del Medio Nera, interessante per la loro totale superficie i comuni di Preci, Vallo di Nera, Sant'Anatolio di Narco, Scheggino, in provincia di Perugia; Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo, in provincia di Terni e per parte del loro territorio i comuni di Norcia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Poggiodomo, Cascia, Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia; Leonessa, in provincia di Rieti, esteso per ha. 53.851, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Corno, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la proposta dello stesso Ispettorato tendente a rettificare con l'occasione il perimetro del preesistente comprensorio di bonifica montana del Corno nel senso di distaccare dal comprensorio la quota parte del territorio comunale di Arquata del Tronto e di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, per assegnarla al limitrofo comprensorio del Tronto e Tenna e di distaccare anche la quota parte del territorio comunale di Castel Sant'Angelo in provincia di Macerata per inserirla nel comprensorio dell'Alto Nera, anch'esso limitrofo al Corno;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, il quale nell'esprimere parere favorevole alla proposta di classifica dei nuovi territori del Corno e Medio Nera, non ha ravvisato la opportunità che si addivenga alla rettifica del perimetro del primitivo comprensorio del Corno, al fine di rispettare, per quanto possibile, anche nella classifica dei comprensori di bonifica montana, l'integrità dei bacini montani classificati tali ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1923, n. 3267;

Considerato che quanto rilevato dal Consiglio superiore è esatto per ciò che concerne le porzioni di territorio dei comuni di Arquata del Tronto e di Montemonaco, le quali, se assegnate al limitrofo comprensorio del Tronto e Tenna, verrebbero ad alterare la integrità del bacino montano del Corno, mentre lo stesso inconveniente non si verificherebbe assegnando in via definitiva, al comprensorio dell'Alto Nera la porzione di territorio del comune di Castel Sant'Angelo, estesa per ha. 1249 — contemporaneamente ricadente anche nel comprensorio del Corno — in quanto, per la sua particolare configurazione, pur facendo parte del bacino del Corno, può considerarsi come bacino imbrifero a sè stante in cui gli interventi sistematori possono essere studiati ed attuati separatamente dal restante bacino senza comprometterne la loro efficienza, tanto più che l'attività economica della popolazione di Castel Sant'Angelo gravita tutta verso la zona dell'Alto Nera e verso Macerata;

Viste le lettere n. 1355 in data 8 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 121308 in data 19 maggio 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del bacino del Corno e del Medio Nera, interessante per la loro totale superficie i comuni di Preci, Vallo di Nera, Sant'Anatolio di Narco, Scheggino, in provincia di Perugia; Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo, in provincia di Terni e per parte del loro territorio i comuni di Norcia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Poggiodomo, Cascia, Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia; Leonessa, in provincia di Rieti, esteso per ha. 53.851 è classificato di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana del Corno e rimane delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La quota parte del territorio comunale di Arquata del Tronto estesa per ha. 546 circa, nonchè la quota parte del territorio comunale di Montemonaco, estesa per ha. 20 circa, entrambi in provincia di Ascoli Piceno, restano inseriti nel perimetro del comprensorio di bonifica montana del Corno, secondo la linea segnata in rosso nella predetta corografia su scala 1:100.000, mentre la quota parte del territorio comunale di Castel Sant'Angelo, in provincia di Macerata, estesa per ha. 1249 circa ne viene distaccata per restare definitivamente ed unicamente inclusa nel perimetro del comprensorio di bonifica montana dell'Alto Nera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1096.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera ad acquistare due lotti di terreno edificabile, siti nel comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 118 del 5 aprile 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera ha stabilito di acquistare due lotti di terreno edificabile di complessivi mq. 4360, circa, siti in comune di Matera per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede degli Uffici finanziari del capoluogo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera è autorizzata ad acquistare dai sigg. Giovanni ed Emanuele Padula, di Matera e dalla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo due lotti di terreno della superficie, rispettivamente, di mq. 2800, circa, e di mq. 1560, siti in comune di Matera, alle condizioni previste nella deliberazione n. 118, del 5 aprile 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1097.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di due appezzamenti di terreno dal patrimonio del beneficio parrocchiale di San Giorgio di Chirignago (Venezia), a favore della Chiesa della Madonna del Suffragio, in frazione Asseggiano del comune di Chirignago.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 19 novembre 1959, relativo allo stralcio di due appezzamenti di terreno dal patrimonio del beneficio parrocchiale di San Giorgio di Chirignago (Venezia), a favore della Chiesa della Madonna del Suffragio, in frazione Asseggiano del comune di Chirignago.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1098.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della Pace, in frazione Piedilama del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 1° maggio 1961, integrato con due dichiarazioni del giorno 4 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della Pace, in frazione Piedilama del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1099.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giulio Papa al Gianicolo, nel comune di Roma.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 9 maggio 1960, integrato con altro decreto del 10 maggio 1960 e dichiarazione del 15 novembre 1960, relativo all'erezione della parrocchia di San Giulio Papa al Gianicolo, nel comune di Roma, e vengono istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1100.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga Confessore, in frazione Alberone del comune di Ro (Ferrara).

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 28 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 4 giugno 1960, relativo all'erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga Confessore, in frazione Alberone del comune di Ro (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 1° e 27 febbraio 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 14 marzo 1961 (registro n. 10, foglio n. 376) e il 24 aprile 1961 (registro n. 15, foglio n. 228);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 giugno 1961;

Ricorrendo le condizioni dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale l'importazione temporanea è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Colofonia polimerizzata	Per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici	kg. 100	6 mesi
2. Motori di automobili	Destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare	—	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti dalla zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	3 agosto 1961	2 febbraio 1962
2. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	16 settembre 1961	15 marzo 1962
3. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	27 agosto 1961	26 febbraio 1962
4. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	22 settembre 1961	21 marzo 1962
5. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	27 agosto 1961	26 febbraio 1962
6. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	18 settembre 1961	17 marzo 1962
7. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100,50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	17 settembre 1961	16 marzo 1962
8. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	11 agosto 1961	10 febbraio 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
9. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	12 agosto 1961	11 febbraio 1962
10. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	11 agosto 1961	10 febbraio 1962
11. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	27 agosto 1961	26 febbraio 1962
12. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	28 settembre 1961	27 marzo 1962
13. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 31 agosto 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	1° settembre 1961	28 febbraio 1962
14. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	11 agosto 1961	10 febbraio 1962
15. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	3 agosto 1961	2 febbraio 1962
16. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro e di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	27 settembre 1961	26 marzo 1962
17. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 31 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	1° settembre 1961	28 febbraio 1962
18. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 31 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	1° settembre 1961	28 febbraio 1962
19. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	18 agosto 1961	17 febbraio 1962
20. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	22 settembre 1961	21 marzo 1962
21. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	28 agosto 1961	27 febbraio 1962
22. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	22 settembre 1961	21 marzo 1962
23. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	25 settembre 1961	24 marzo 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
24. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	15 settembre 1961	14 marzo 1962
25. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	4 agosto 1961	3 febbraio 1962
26. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	11 agosto 1961	10 febbraio 1962
27. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	22 settembre 1961	21 marzo 1962
28. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	18 agosto 1961	17 febbraio 1962
29. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	3 agosto 1961	2 febbraio 1962
30. Seta tratta greggia, bianca o gialla, o seta tussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	27 agosto 1961	26 febbraio 1962
31. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	28 agosto 1961	27 febbraio 1962
32. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	3 agosto 1961	2 febbraio 1962
33. Tricloro-etanolo, triton, orotori, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	26 agosto 1961	25 febbraio 1962
34. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	1° settembre 1961	28 febbraio 1962
35. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	28 settembre 1961	27 marzo 1962
36. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1961)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1961)	11 agosto 1961	10 febbraio 1962

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 284. — BENNATI

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1961.

Norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole nonchè del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1937, contenente le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione degli oli minerali, per uso agricolo;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1950, riguardante le norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, relativo al petrolio destinato alla produzione delle fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, che reca modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione degli oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti prodotti petroliferi, per essere ammessi alle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni quando sono destinati agli usi sottoindicati, debbono essere adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi due di furfurolo, grammi cinque di difenilammina e grammi tredici di toluolo o xilolo, da soli o in miscela tra loro, tecnicamente puri, nonchè le sostanze coloranti specificate a fianco di ciascuno di essi:

1) benzina, destinata all'azionamento dei motori delle barche da pesca: grammi tre di « violetto alizarina *A* base »;

2) petrolio, destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce: grammi tre di « violetto alizarina 3 *B* base »;

3) petrolio, destinato all'azionamento dei motori dei motopescherecci e delle macchine agricole, nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: grammi due di « verde alizarina *G* base » e grammi 3 di « arancio Somalia I »;

4) oli da gas e residui della lavorazione, destinati all'azionamento dei motori dei motopescherecci e delle macchine agricole, nonchè al riscaldamento degli essiccatoi di prodotti agricoli: grammi cinque di « verde alizarina *G* base ».

In luogo del « violetto alizarina *A* base », del « violetto alizarina 3 *B* base », del « verde alizarina *G* base » e dell'« arancio Somalia I » è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, identici a quelli dei coloranti indicati nel comma precedente per ciascun prodotto petrolifero.

Art. 2.

Le sostanze adulteranti e quelle coloranti di cui allo articolo precedente saranno fornite dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego dovranno essere analizzate e riconosciute idonee dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Esse dovranno essere inoltre introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale saranno estratte solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale che dovrà assistere alla loro miscelazione con i prodotti petroliferi.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze adulteranti e dei coloranti sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'adulterazione dei prodotti petroliferi di cui allo art. 1 deve essere fatta nelle raffinerie di olii minerali, nelle quali i prodotti stessi sono stati ottenuti, o nei depositi doganali, se trattasi di prodotti d'importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che i prodotti nazionali siano adulterati presso i depositi doganali ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta a cauzione.

Art. 4.

Gli esercenti delle raffinerie di olii minerali o dei depositi doganali che intendano adulterare i prodotti petroliferi di cui all'art. 1 devono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dallo inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della raffineria o del deposito;

c) i requisiti dei quali sarà fatto uso per la miscelazione dei prodotti petroliferi e delle sostanze adulteranti e le capacità rispettive;

d) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, provvede per la taratura del recipiente di miscelazione e dei serbatoi di deposito, ordina allo esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'erario e prescrive le misure per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le Circoscrizioni doganali daranno comunicazione delle denuncie ad esse presentate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prenderanno accordi per la esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere operazioni di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la qualità e la quantità di prodotto petrolifero da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dello inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico o la dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 7.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in adatti recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili, muniti di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato accerta la quantità di prodotto da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione ed assiste alla miscela, facendo agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Per ottenere che le sostanze adulteranti si diffondano omogeneamente, la massa sarà rimescolata mediante adeguato agitatore meccanico, avente l'inversione di marcia, ovvero con prolungata circolazione del liquido dal basso verso l'alto, operata mediante pompa.

Il personale di vigilanza ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati della Amministrazione che hanno presenziato alle operazioni e dall'esercente o dal suo rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 8.

Il movimento dei prodotti petroliferi adulterati di cui all'articolo precedente, depositati nei serbatoi delle raffinerie o dei depositi doganali, è tenuto in evidenza su appositi registri di carico e scarico, nei quali dovranno essere annotati per ciascun prodotto:

a) nella parte del carico le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico le singole quantità estratte con indicazione degli estremi dei relativi certificati di provenienza, modello H-*ter* 16, emessi.

Per le deficienze dei prodotti riscontrate nei serbatoi di cui al comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, quando trattasi di prodotti nazionali, e le disposizioni di cui agli articoli 239, 240, 244 e 245 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, per i prodotti di provenienza estera.

Art. 9.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane sono autorizzati a consentire che il petrolio, gli olii da gas ed i residui della lavorazione degli olii minerali, destinati all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed al riscaldamento degli essiccatoi dei prodotti agricoli, continuino ad essere adulterati e colorati con le modalità prescritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino ad esaurimento del mercaptano butilico esistente a tale data nei magazzini vincolati annessi alle raffinerie di oli minerali od ai depositi doganali.

I carburanti adulterati di cui al comma precedente e quelli già adulterati esistenti alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto nei depositi liberi potranno essere utilizzati fino a loro totale esaurimento.

Art. 10.

Sono abrogati l'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 1950, concernente le norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, relativo al petrolio destinato alla produzione delle fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, nonchè gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione degli olii minerali ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il primo gennaio 1962 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, n. 1560, contenente modificazioni in materia di tasse di radiodiffusione;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, n. 1560, indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione è stampato in litografia su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm. 30 × 48 e nel formato stampa mm. 25,5 × 44.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte che si distendono a tappeto su tutto il foglio dei contrassegni.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli di perforatura ogni due centimetri.

La vignetta, che si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un contorno di chiusura, consiste in un fondo nero-linea che riempie tutto il formato, dello stemma dello Stato al sommo, della dizione « TASSA DI RADIODIFFUSIONE » su tre righe a carattere bastone, e di una formella in basso per la serie e il numero.

I colori sono il verde e il bruno, dalla cui sovrapposizione, nella ghirlanda di lauro e quercia e nel cartiglio dello stemma dello Stato, ha luogo il terzo colore di fusione.

La serie e il numero sono stampati tipograficamente in nero.

Art. 2.

Il contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere apposto, all'atto dello sdoganamento, possibilmente sul lato sinistro degli apparecchi telericeventi, radioriceventi, sulle scatole di montaggio e sugli apparecchi comunque incompleti provenienti dall'estero, a cura del competente Ufficio doganale, ed annullato con timbro dell'Ufficio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1961
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 28

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazione contro gli infortuni « L'Urbaine e La Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « trasporti ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima di assicurazione contro gli infortuni: « L'Urbaine e La Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « trasporti »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazione contro gli infortuni « L'Urbaine e La Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « trasporti ».

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(7059)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1951;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 agosto 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 61 e 63 dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in conformità dei rispettivi testi qui uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Statuto della Cassa di risparmio di Piacenza

Nuovo testo integrale dell'art. 61, modificato con delibera consiliare 3 agosto 1961

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito, e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Il valore degli immobili verrà debitamente accertato mediante perizia redatta da periti di fiducia della Cassa.

Gli edifici sia urbani che rustici da sottoporsi all'ipoteca devono essere assicurati contro i danni degli incendi e della caduta del fulmine presso Compagnie legalmente autorizzate e benevise all'Istituto, e nella polizza relativa sarà iscritta la clausola che il contratto si intende operativo anche a favore della Cassa. Questa può assumere anche direttamente il contratto assicurativo, nel quale caso pattuirà nell'atto di mutuo il rimborso del premio che anticipa.

La durata dei conti correnti ipotecari non può eccedere gli anni cinque.

La durata dei mutui ipotecari non può eccedere i quindici anni. Saranno rimborsabili a partire dal primo anno della stipulazione, con rate fisse comprensive di capitale e di interessi.

La durata dei mutui chirografari a favore degli Enti pubblici e dei Corpi morali non può eccedere gli anni venti.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari non deve eccedere l'8% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti chirografari ad Enti pubblici e Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli Enti pubblici, in genere, ed in sconto di annualità a debito dello Stato e di Enti pubblici, nonchè in partecipazioni di cui all'art. 58, n. 9 (le quali ultime non devono comunque superare il 5%) non dovrà eccedere il 27% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nuovo testo integrale dell'art. 63
modificato con delibera consiliare 3 *agosto* 1961

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme che godano opinione di solvibilità e moralità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi con una sola firma cambiali ed effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, e aperture di credito in conto corrente garantite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, fino all'importo massimo di L. 15.000.000 complessivamente per ciascun obbligato e per un ammontare globale non superiore al 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Potranno essere concessi rinnovi, previa decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle leggi speciali vigenti in materia.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'Organo di vigilanza a norma di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

(7003)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1961.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 1° settembre 1961 per la sistemazione in ruolo degli insegnanti forniti di particolari requisiti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto 1° settembre 1961;

Ritenuta la necessità di apportare alcune rettifiche, specie per quanto concerne l'adeguamento dell'ultimo comma dell'art. 11 alle disposizioni che assicurano particolari benefici agli ex combattenti e categorie ad essi assimilate;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini stabiliti dall'art. 13 del decreto 1° settembre 1961 per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo è prorogata al 30 novembre 1961;

Art. 2.

All'art. 9, rigo 6, deve leggersi « semprechè gli insegnamenti » anzichè « semprechè gli insegnanti »;

Art. 3.

All'art. 11, lett. *c*, 6° capoverso, deve leggersi « degli incarichi e supplenze e per un periodo sufficiente » anzichè « degli incarichi e supplenze o per un periodo sufficiente »;

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, che chiedono la sistemazione in ruolo in base ad abilitazione comunque conseguita, devono documentare il possesso delle rispettive qualifiche. A tal fine:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, i combattenti e reduci alto atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi, in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

5) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nel precedente n. 4), nonchè le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

8) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

9) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, devono dimostrare tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; coloro che abbiano comunque subito persecuzioni per motivi politici o razziali devono documentare la persecuzione subita. Gli insegnanti di ruolo, nominati per effetto di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, sono tenuti soltanto a documentare di aver conseguito la nomina ai sensi dell'art. 17 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

10) i reduci dalla deportazione e dall'internamento ad opera del nemico, devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Ai fini dell'applicazione, nei casi consentiti dalla legge 28 luglio 1961, n. 931, delle preferenze a parità di merito, gl'interessati debbono documentare il possesso dei relativi titoli. Valgono per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nei precedenti numeri da 1) a 8), le seguenti norme:

a) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 giugno 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e invalidi alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati civili per fatti di guerra, devono produrre il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *a*) devono produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni od in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

c) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 79-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

e) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 4), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per servizio e dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

g) i capi di famiglia numerosa e i coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

L'art. 13 del sopracitato decreto va completato col seguente comma:

« Le domande di assunzione nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva - Via dei Robilant, n. 1 - Foro Italico) ».

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: Bosco

(6996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 ottobre 1961, il sig. Salvatore Malvaso è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 16 febbraio 1961, in sostituzione del sig. Bruno Pelaia, dimissionario.

(6729)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6730)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 ottobre 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli, composto dei signori:

1) Belli dott. Maurizio, presidente;
2) Nociti dott. Giovanni, membro;
3) Rolandi dott. Carlo, membro.

(6727)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Polignano a Mare (Bari)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1961, registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 251, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Polignano a Mare.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositato agli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 27 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,61	620,601	620,65	620,61	620,60
$ Can.	602,40	602,25	602,60	602,55	602,25	602,38	602,325	602,40	602,40	602,35
Fr. Sv.	143,55	143,58	143,595	143,575	143,55	143,57	145,595	143,60	143,55	143,55
Kr. D.	90,15	90,14	90,20	90,18	90,20	90,14	90,17	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,19	87,20	87,20	87,2075	87,20	87,20	87,22	87,20	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,08	120,10	120,07	120,045	120,05	120,09	120,06	120,10	120,08	120,10
Fol.	172,28	172,27	172,325	172,285	172,20	172,26	172,29	172,25	172,28	172,21
Fr. B.	12,46	12,469	12,4695	12,466	12,465	12,47	12,46625	12,46	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,28	126,22	126,18	126,14	126,27	126,24	126,10	126,25	126,23	126,25
Lst.	1747,25	1747,75	1747,60	1747,65	1747 —	1747,22	1747,60	1747,40	1747,25	1747,50
Dm. occ.	155,29	155,14	155,15	155,14	155,10	155,26	155,08	155,25	155,29	155,25
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,03	24,028	24 —	24,03	24,0275	24,03	24,02	24,03
Escudo Port.	21,79	21,77	21,75	21,79	21,70	21,78	21,77	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 27 ottobre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,65
Id. 3,50 % 1902	83,65
Id. 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id. 5 % 1936	101,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	602,437
1 Franco svizzero	143,585
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	87,214
1 Corona svedese	120,052
1 Fiorino olandese	172,287
1 Franco belga	12,466
1 Franco nuovo (N.F.)	126,12
1 Lira sterlina	1747,625
1 Marco germanico	155,11
1 Scellino austriaco	24,028
1 Escudo Port.	21,78

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, con il quale sono state devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni spettanti a questo Ministero in materia di pesca, esclusa quella delle acque interne, ancorchè pertinenti al Demanio marittimo ed escluse le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 625, sul riordinamento degli Istituti di talassografici e sistemazione del relativo personale;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borsa di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento di giovani nelle varie discipline che interessano gli studi e le indagini sulla biologia marina in rapporto alla pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina a favore di laureati in scienze biologiche o in scienze naturali, da usufruire presso il Laboratorio centrale di idrobiologia in Roma o presso gli Istituti sperimentali talassografici.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno a partire dal 1° ottobre 1961, eventualmente prorogabile per altri due periodi di un anno ciascuno, a favore dello stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 780.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che, dopo il 31 dicembre 1956, abbiano conseguito la laurea in scienze naturali o biologiche.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda devono essere allegati un certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto ed in quello di laurea ed i titoli che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse, nonchè una fotografia di data recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal segretario del Comune, ove il candidato ha il proprio domicilio o da un notaio.

Nella domanda il candidato dovrà precisare nel seguente ordine:

a) cognome, nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo presso il quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 5, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 7.

I concorrenti dovranno sostenere un esame orale sulle materie comprese nel programma allegato al presente decreto.

Agli aspiranti verrà comunicato, a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno dieci giorni, la data in cui avrà luogo la prova di esame.

Art. 8.

La Commissione sarà composta da cinque membri, da scegliere tra i direttori di Istituti talassografici, docenti universitari e funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al VI o equiparato.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La Commissione compilerà una graduatoria dei candidati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nelle prove orali. A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di 10 punti per i titoli e di 10 punti per le prove orali.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che, nella prova orale abbiano riportato un punteggio inferiore al 7/10.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati risultanti al primo ed al secondo posto nella graduatoria di cui al precitato articolo.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni percepite per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

L'assegnatario decade dal diritto alla borsa qualora:

a) usufruisca di altra borsa di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferita, a meno che non ci rinunci;

b) non si presenti, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito al Ministero, a frequentare il Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma o l'Istituto talassografico cui sia stato destinato.

A tal fine l'assegnatario, nel termine di cui alla lettera *b*) dovrà dichiarare se usufruisca o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato. Nel caso di rinuncia e di decadenza dei vincitori, dovuto a uno dei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*), il Ministero potrà assegnare le borse ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa qualora il beneficiario si rendesse immeritevole.

Art. 13.

I vincitori delle borse di studio di cui al presente bando saranno invitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà fatto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) copia autentica del diploma di laurea.

I documenti indicati nelle lettere b) e c) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

La spesa di L. 1.560.000 (unmilionecinquecentosessantamila) per il pagamento delle due borse di studio graverà per lire 1.170.000 (unmilionecentosettantamila) sul capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62, corrispondente al cap. 76 dell'esercizio in corso e per L. 390.000 (trecentonovantamila) sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1961
Registro n. 22 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 158

PROGRAMMA DI ESAME

Caratteri generali degli ambienti marino, salmastro ed acqua dolce - Gli esseri viventi in rapporto agli ambienti acquatici - Generalità sulle biocenosi - Sistematica dei vegetali ed animali acquatici - La vita nel mare e nelle acque interne: Plancton, necton, bentos.

Il ciclo della vita nell'ambiente acquatico - Sfruttamento economico della fauna marina ed acqua dolce.

(6958)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n. 44 (quarantaquattro) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6987)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il telegramma in data 14 agosto 1961, con il quale il *sindaco di Iacurso comunica che il dott.* De Luca Giulio vincitore di quella condotta non ha assunto servizio nel termine datogli dal Comune e che pertanto deve considerarsi rinunziatario;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. De Luca Giulio, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna comunicazione di accettazione: Bisceglia dott. Nicola, Stramandinoli dott. Pasquale, Mammone dott. Armando, Pantaleo dott. Nicola e Polillo dott. Pasquale;

Considerato, inoltre, che il dott. Serrao Vincenzino che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Iacurso, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Serrao Vincenzino è dichiarato vincitore della condotta medica di Iacurso in sostituzione del dott. De Luca Giulio, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Iacurso.

Catanzaro, addì 16 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(6970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7507 in data 31 dicembre 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Cocciolillo Oreste	punti	55,311½	su 100
2.	Di Nardo Antonio	»	55,300	»
3.	De Lillo Ugo	»	53,300	»
4.	Perrella Giuseppe	»	52,866	»
5.	Marinelli Guido	»	51,877	»
6.	Bollella Pasquale	»	49,140½	»
7.	Volpe Giuseppa	»	47,764	»
8.	Mucciante Stefano	»	47,458½	»
9.	Magistro Francesco	»	47,320	»
10.	Lopez Giuseppe	»	46,761	»
11.	Rega Luigi	»	46,731½	»
12.	Schiappoli Alfonso	»	46,650	»
13.	Fiocca Carlo	»	46,465½	»
14.	Iannelli Giuseppe	»	45,740	»
15.	Basti Tommaso	»	45,636	»
16.	Sabatini Ermanno Alfonso	»	45,405	»
17.	Lombardi Renato	»	45,177	»
18.	Giuliano Eduardo	»	44,866½	»
19.	De Luca Antonio	»	44,676	»
20.	Carugno Luigi	»	44,347	»
21.	Franchitti Rino	»	43,875½	»
22.	De Fanis Orazio	»	43,845½	»
23.	Realacci Giovanni	»	43,402	»
24.	Francario Francesco	»	43,087½	»
25.	D'Alesio Pietro	»	43,036½	»
26.	Iannirubertc Achille	»	42,749	»
27.	Scorpio Tommaso	»	41,795½	»
28.	Milano Giuseppe	»	41,260	»
29.	Altopiedi Carmelo	»	40,848½	»
30.	Pellegrino Domenico	»	40,790½	»
31.	Verrengia Celestino	»	40,577½	»
32.	Fabrizi Antonio	»	40,458½	»
33.	Cipollone Antonio	»	40,440½	»
34.	De Luca Germano	»	40,228	»
35.	Dell'Anno Vincenzo	»	40,000	»
36.	Galoppo Pasquale	»	39,793	»
37.	Pizzicoli Martino	»	39,700	»
38.	Genua Lorenzo	»	39,552	»
39.	Campobassi Alfonso	punti	39,425½	su 100
40.	Vendettuoli Eugenio	»	38,947	»
41.	Boccini Bernardino	»	38,250	»
42.	Paolucci Beniamino	»	37,627	»
43.	D'Amico Cesidio	»	37,612½	»
44.	Iocca Pietro	»	35,440	»
45.	Giancursio Cesidio	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 ottobre 1961

Il medico provinciale: IERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 7318, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Cocciolillo Oreste: Acquaviva Collecroci;
2) Di Nardo Antonio: Capracotta (2ª condotta);
3) Di Lillo Ugo: Portocannone;
4) Perrella Giuseppe: Campochiaro-San Polo Matese (Consorzio);
5) Marinelli Guido: Belmonte del Sannio;
6) Bollella Pasquale: Macchiavalfortore;
7) Volpe Giuseppa: Miranda;
8) Mucciante Stefano: Cerro al Volturno;
9) Magistro Francesco: Vastogirardi (2ª condotta);
10) Lopez Giuseppe: Montelongo;
11) Rega Luigi: Montenero Valcocchiaro;
12) Schiappoli Alfonso: Montefalcone nel Sannio;
13) Fiocca Carlo: Roccasicura;
14) Iannelli Giuseppe: Fornelli;
15) Basti Tommaso: Pescolanciano;
16) Sabatini Ermanno Alfonso: Santa Maria del Molise;
17) Lombardi Renato: Pettoranello;
18) Giuliano Eduardo: Pesche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 ottobre 1961

Il medico provinciale: IERVOLINO

(6779)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.